

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL C.C.N.L. DEL 1° LUGLIO 2014 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI E AFFINI

Il giorno 3 del mese di Aprile dell'anno 2017 presso la sede dell'ANCE di Siracusa

TRA

La Sezione Costruttori Edili di Confindustria Siracusa rappresentata dal Presidente Ing. Massimo Riili dal Vice Presidente Dr. Alberto Di Stefano in qualità di Vice presidente Ance e Presidente del Comitato Paritetico Territoriale di Siracusa, dall'Ing. Paolo Augliera in qualità di Presidente della Cassa Edile e dal Geom. Eraldo Blarasin in qualità di Presidente dell'Ente Scuola Edile di Siracusa assistiti dal dr. Elvio Fazzina di Confindustria Siracusa e dall'Ing. Carmen Benanti segretario di Ance Siracusa.

E

- il Sindacato Provinciale FENEAL UIL rappresentato dalla signora Saveria Corallo e dal Sig. Alessandro Gionfriddo;
- il Sindacato Provinciale FILCA CISL rappresentato dal sig. Paolo Gallo e dal Sig. Luca Gintili
- il Sindacato Provinciale FILLEA CGIL rappresentato dal sig. Salvatore Carnevale e dalla Sig.ra Eleonora Barbagallo

SI STIPULA

Il seguente contratto integrativo confermando così il sistema contrattuale di secondo livello finalizzato al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori delle costruzioni della provincia di Siracusa.

Le parti, ribadiscono l'importanza strategica degli enti paritetici territoriali che diventano in questa logica presidio democratico, garanti dell'applicazione e del rispetto di un codice etico che le parti promuovono per garantire maggiore legalità e sicurezza per imprese e lavoratori.

A tal fine concordano di utilizzare gli strumenti consentiti dalla legge e gli strumenti costituiti dagli enti paritetici per diffondere in modo capillare la cultura della legalità a partire dalle norme vigenti in materia di assunzioni e di sicurezza all'interno dei cantieri edili.

1) Ambito di applicazione


Il contratto integrativo provinciale si applica a tutte le Imprese ed ai dipendenti di esse che svolgono, nel territorio della provincia di Siracusa, lavorazioni edili ed affini, sia nel settore pubblico che in quello privato.

2) Entrata in vigore e durata

Il presente accordo, di durata triennale e in ogni caso fino alla data, se successiva, che sarà stabilita dalle parti sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa, entra in vigore il 1° Aprile 2017, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti in relazione alle decorrenze di alcuni istituti.

3) E.V.R.

In linea con quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del vigente CCNL e per tutta la durata del presente contratto integrativo, viene istituito l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) che le parti nazionali hanno definito essere nella misura del 4% dei minimi di paga in vigore alla data del 1° Luglio 2014 e sarà riconosciuto al personale nella misura fissata annualmente in ragione delle verifiche territoriali sull'andamento del settore.



L'E.V.R. in quanto premio variabile, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, associato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità, competitività nel territorio, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile ed il Trattamento di Fine Rapporto.

Ai fini della riconoscibilità o meno dell'erogazione e della sua diversa entità, entro il mese di Aprile di ogni anno le parti si incontreranno per determinare la misura dell'EVR a valere per il periodo Aprile/Marzo dell'anno successivo.

Ai fini del completamento degli indicatori, per la verifica dell'andamento congiunturale del settore, viene individuato quale quarto elemento l'andamento delle imprese attive nella provincia di Siracusa.

Di conseguenza gli indicatori sui quali effettuare la verifica di cui sopra ed i relativi pesi ponderali sono i seguenti:

1. Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile – **peso ponderale 25%**
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile – **peso ponderale 30%**
3. Ore denunciate in Cassa Edile – **peso ponderale 25%**
4. Andamento imprese attive in C.E. – **peso ponderale 20%**

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art.38 del CCNL, il triennio di riferimento per il raffronto dei parametri territoriali è quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati, pertanto, stante la non dovuta erogazione per il periodo Aprile 2017 – Marzo 2018 come conseguenza dell'andamento per come appreso rilevato, ai fini delle verifiche per gli anni successivi, ogni triennio slitterà in avanti di un anno:








- erogazione da Aprile 2018 a Marzo 2019: raffronto indicatori 2017-2016-2015 con 2016-2015-2014;
- erogazione da Aprile 2019 a Marzo 2020: raffronto indicatori 2018-2017-2016 con 2017-2016-2015;

Per il primo anno, con effetto dal 1° Aprile 2017, l'EVR non sarà riconosciuto stante l'andamento negativo dei suddetti parametri nel triennio di riferimento 2016-2015-2014 con 2015-2014-2013, i cui valori sono:

	Media 2016/2014	Media 2015/2013	Confronto
Numero lavoratori iscritti in C.E.	5034	5564	NEGATIVO
Monte salari denunciato in C.E.	€ 37.981.416,66	€ 41.341.645,00	NEGATIVO
Ore denunciate in C.E.	3.638.530,33	3.922.766,66	NEGATIVO
Imprese attive	1082	1168	NEGATIVO

Nell'ambito del raffronto di cui ai punti precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura dell'1,2% dei minimi di paga in vigore alla data del 1° luglio 2014 (pari al 30% dell'EVR); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30% l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.








2

Determinata la percentuale a livello provinciale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- Ore denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge;

Per le imprese con solo impiegati il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.


L'impresa confronterà tali parametri secondo le medesime modalità temporali previste dal per il calcolo provinciale ed erogherà il valore dell'EVR annualmente determinato territorialmente solo se entrambi i parametri aziendali risulteranno pari o positivi.

Qualora solo uno dei suddetti due parametri risulti negativo dal confronto triennale l'azienda erogherà l'EVR nella misura prevista dal successivo comma

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella misura piena (4%), l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

l'impresa dovrà rendere un'autodichiarazione, secondo il fac-simile allegato al presente Accordo di rinnovo, sul non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali all'associazione territoriale datoriale di riferimento ed alla Cassa Edile, dandone comunicazione alle RSA o alle RSU, ove costituite.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.



(Carta intestata dell'Impresa)

FAC-SIMILE AUTODICHIARAZIONE AZIENDALE EVR

Luogo e data

Spett.li

Cassa Edile Siracusa
Viale Ermocrate,6
96100 Siracusa

RSA/RSU
c/o sede dell'Impresa (*)

ANCE Siracusa
Viale Scala Greca,282
96100 Siracusa

OGGETTO: EVR – Autodichiarazione per l'anno di non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali

La scrivente Impresa con sede legale in dichiara che nel triennio di riferimento previsto dal contratto integrativo provinciale di lavoro del 2017 (triennio/...../..... rapportato al triennio/...../.....) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- Ore denunciate in Cassa Edile (per le imprese con soli impiegati ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro);
 - Volumi d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA;
- Conseguentemente per l'anno....., l'Impresa:

- Erogherà l'EVR nella misura ridotta prevista dalla contrattazione collettiva
- Non erogherà l'EVR (**)

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali, anche ai fini dell'attivazione del confronto, ove richiesto, con le Organizzazioni sindacali.

Distinti saluti



TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE





(*) Solo se in Azienda sono presenti la RSA o RSU

(**) Barrare la casella corrispondente



4) **Mensa e indennità sostitutiva**

Al fine di rendere quanto più possibile omogenei i costi del presente istituto nelle diverse situazioni, le parti prevedono le seguenti soluzioni alternative:

- Distribuzione di un pasto caldo fornito da una ditta specializzata. Il costo di tale pasto sarà ripartito per 9/10 a carico dell'impresa e 1/10 a carico del lavoratore;
- Corresponsione del relativo Tickets restaurant;
- Corresponsione dell'indennità di mensa fissata in euro 4,00 al giorno. Detto valore sostituisce quello fissato dal previgente contratto integrativo provinciale del 2012;

L'importo di cui al punto precedente non è frazionabile per ora/lavoro e scatta solo se la effettiva presenza in cantiere raggiunge le 4 ore.

Nella determinazione di tale misura si è tenuto conto della quota relativa al trattamento per ferie, gratifica, festività e riposi annui e, pertanto, tali obbligazioni vengono assolte con la corresponsione della superiore indennità.

5) **Trasporto e indennità sostitutiva**

Le Parti concordano che al dipendente chiamato a lavorare all'interno ed all'esterno della cinta urbana compete una indennità adeguata all'attuale prezzo del biglietto del mezzo pubblico.

Nel caso l'azienda utilizzi la tabella di costo del trasporto pubblico locale su base mensile o settimanale, tale importo non è frazionabile.

L'indennità di trasporto sopra determinata deve essere comunque corrisposta nel caso in cui il lavoratore, presente in cantiere, non possa svolgere la propria attività per cause non imputabili alla propria volontà ed abbia lasciato il cantiere decorse le prime due ore di presenza.

La corresponsione della suddetta indennità non opera nel caso in cui l'azienda provveda al trasporto del personale con mezzo proprio.

6) **Contribuzione Enti Paritetici – Contributo straordinario ore virtuali**

In ottemperanza all'Allegato 8 del CCNL vigente "Protocollo Enti bilaterali e codice etico Le Parti confermano che il Contributo Cassa Edile è fissato nella misura complessiva del 2,50% (2,10 % carico delle Aziende e 0,40% a carico dei lavoratori).

Il Contributo ESE – CPT (Ente riunito) viene fissato nella misura complessiva dell'1%, attualmente ripartito nello 0,45% Contributo ESE e 0,55% Contributo CPT

Allo scopo di ridurre la differenza tra le ore denunziate in cassa edile ed il monte ore settimanali previste dal CCNL vigente, le parti decidono di determinare nella misura del 10% della massa salari delle ore non lavorate il contributo straordinario da versare alla Cassa Edile

7) **Prestazioni extracontrattuali - Assistenze**

Le Parti convengono che dovrà essere valutato, nell'ambito dell'equilibrio di bilancio della Cassa Edile, un incremento delle assistenze a favore degli operai nella misura massima del 10% dell'attuale costo annuo sostenuto dalla Cassa Edile medesima per il rimborso delle stesse, senza aumento del carico contributivo per le imprese.


Le Parti pertanto convengono di rincontrarsi entro la fine del mese di Maggio per un riordino complessivo delle stesse.

Rimborso malattia:

Ai fini del rimborso delle giornate di malattie le Parti concordano che i crediti per le Aziende da esse derivanti andranno perduti superati i 4 mesi di irregolarità contributiva.

8) **R.L.S.T.**

Le Parti concordano di definire entro la fine del mese di Giugno p.v. il regolamento operativo per consentire l'esecutività del servizio, pena la sospensione del relativo contributo.



9) Bonus/Malus premialità

Con effetti dalla contribuzione del mese di Aprile 2017 è istituito a favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Siracusa un riconoscimento premiale dei contributi a loro carico versati alla stessa Cassa, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. Applicare il CCNL vigente per le imprese edili ed affini ed il relativo CCPL della provincia di Siracusa;
2. Essere iscritte alla Cassa Edile di Siracusa e non avere alcun contenzioso in corso con la medesima;
3. Essere in regola, come rilevabile tramite specifico controllo dell'Ente Scuola Edile – CPT di Siracusa con la formazione obbligatoria prevista dalla normativa (D.Lgs. 81/2008) e dal vigente CCNL (RSPP, RLS, emergenze, Primo soccorso, ecc....)
4. Aver richiesto, per tutti i propri cantieri denunciati presso la Cassa Edile di Siracusa, nel periodo di riferimento, la visita in cantiere dei Tecnici dell'Ente Scuola Edile – CPT di Siracusa onde verificare l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro e di impegnarsi prontamente ad ottemperare ai suggerimenti eventualmente disposti dai Tecnici dell'Ente stesso;
5. Avere in organico, presso ciascun cantiere denunciato, una percentuale di manodopera residente nei comuni dell'ex provincia regionale di Siracusa non inferiore al 70% della forza complessiva.

Premesso che il contributo Cassa Edile a carico delle imprese è fissato attualmente nella misura del 2,10% e quello a carico dei lavoratori nella misura dello 0,40%, il Bonus/Malus premialità è articolato come segue:

- Per le Imprese adempienti il contributo Cassa Edile a proprio carico sarà dell'1,90%;
- Per le Imprese irregolari il contributo differenziato dovuto alla Cassa Edile per il tardivo versamento (ex Art.12 del CCPL del 10/02/1981) attualmente fermo all'addizionale dello 0,50% sarà elevato al 3% annuo;

Il Bonus premialità decorrerà dalle contribuzioni relative al mese di Aprile 2017 e sarà erogato all'impresa che ne faccia richiesta con cadenza trimestrale, sempre che al momento dell'erogazione del bonus l'Impresa sia in possesso del DURC in corso di validità:

- Periodo Aprile/Giugno entro il mese di Luglio;
- Periodo Luglio/Settembre entro il mese di Ottobre;
- Periodo Ottobre/Dicembre entro il mese di Gennaio;
- Periodo Gennaio/Marzo entro il mese di Aprile;

La Cassa edile, verificata la sussistenza dei requisiti dichiarati erogherà, esclusivamente mediante bonifico bancario, il rispettivo bonus.

Il Bonus, nel caso di Imprese con pratiche di rateizzazione in corso, sarà sospeso ed erogato solo a regolare compimento della procedura di dilazione.

L'istituto riveste carattere sperimentale e pertanto sarà soggetto a monitoraggio semestrale da parte delle Parti Sociali firmatarie.

FAC-SIMILE RICHIESTA BONUS PREMIALITA

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le Cassa Edile di Siracusa

Oggetto: Richiesta erogazione bonus premialità per il periodo
Il sottoscritto.....
Titolare/Legale rappresentante dell'Impresa
Con sede legale in Via n°.....
Sita in, provincia di
C.F./P.IVA, tel
Fax, e-mail
immatricolata alla Cassa edile di Siracusa con il n° con la presente fa istanza di erogazione del "Bonus premialità" ai sensi dell'Art. ... del CCPL, relativamente al periodo (barrare la casella di interesse):

- Aprile – Giugno dell'anno
(da inoltrare alla Cassa edile entro il mese di Giugno del medesimo anno)
- Luglio – Settembre dell'anno
(da inoltrare alla Cassa edile entro il mese di Settembre del medesimo anno)
- Ottobre – Dicembre dell'anno
(da inoltrare alla Cassa edile entro il mese di Dicembre del medesimo anno)
- Gennaio – Marzo dell'anno
(da inoltrare alla Cassa edile entro il mese di Marzo)

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.38 e 47 del D.P.R. 445/2000

1. di applicare il CCNL vigente per le imprese edili ed affini ed il relativo CCPL della provincia di Siracusa;
2. di essere iscritta alla Cassa edile di Siracusa e non avere alcun contenzioso in corso con la medesima;
3. di essere in regola, come rilevabile da apposito controllo dell'Ente Scuola Edile – CPT di Siracusa con la formazione obbligatoria prevista dalla normativa e dal vigente CCNL;
4. di aver richiesto, per tutti i propri cantieri denunciati presso la Cassa Edile di Siracusa nel periodo di riferimento, la visita in cantiere dei Tecnici dell'Ente Scuola Edile – CPT di Siracusa onde verificare l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro e di impegnarsi prontamente ad ottemperare ai suggerimenti eventualmente disposti dai Tecnici dell'Ente stesso, come rilevabile da specifico controllo dell'Ente stesso;
5. di utilizzare, per ciascun cantiere denunciato, una percentuale di manodopera residente nei comuni dell'ex provincia regionale di Siracusa non inferiore al 70% dell'organico complessivo.
6. di acconsentire al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali ad opera della Cassa edile per le finalità statutarie dell'ente;

COMUNICA

Che il "Bonus premialità" dovrà essere versato sul seguente proprio Conto Corrente identificato tramite il codice IBAN

TIMBRO E FIRMA

10) Osservatorio

E' confermato l'Osservatorio territoriale sull'industria delle costruzioni per la provincia di Siracusa, al cui funzionamento sovrintenderà la Cassa Edile, tenendo presente gli indirizzi delle Parti sociali firmatarie del presente contratto. Compito dell'osservatorio è quello di monitorare l'andamento, lo sviluppo, le prospettive ed i fabbisogni del settore, anche con il supporto delle istituzioni pubbliche all'uopo preposte al fine di intervenire e porre in essere azioni correttive tempestive ed efficaci.

Al funzionamento dell'Osservatorio si provvederà mediante una struttura operativa interna alla Cassa Edile, considerato lo standard raggiunto dal sistema informatico della Cassa Edile nonché la presenza in essa di adeguate professionalità idonee agli scopi.

L'Osservatorio si avvarrà delle informazioni rilevabili dalle banche dati in disponibilità degli enti paritetici di settore oltre che di ogni altro ente pubblico o istituzione di pertinenza.

A tale scopo le Parti individuano come obiettivi primari: 1) l'avvio di attività volte ad ottimizzare i risultati degli enti paritetici, anche attraverso l'utilizzo ed aggregazione di dati provenienti sia da fonti del sistema sia da enti terzi, pubblici e privati, ricorrendo, se necessario, alla stipula di appositi protocolli; 2) il monitoraggio dell'andamento del mercato dei pubblici appalti, con particolare attenzione ai tempi di realizzazione e loro anomalie; 3) analisi del mercato del lavoro volto a favorire attraverso l'Ente Scuola Edile - CPT (Ente unificato) l'incontro tra offerta e domanda di lavoro nel settore edile, anche attraverso l'attivazione a ciò finalizzata; 4) Supporto, di concerto con l'Ance, agli Enti Paritetici Territoriali per l'attivazione dei finanziamenti in materia di opere pubbliche.

11) Indumenti di lavoro

La norma ribadisce quanto stabilito dalla legge 626/94, dal Testo unico sulla sicurezza (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) e dalle circolari ministeriali successive, per cui i lavoratori esposti ad "agenti inquinanti" dovranno essere provvisti dei relativi dispositivi di protezione individuali ed all'occorrenza l'Azienda dovrà provvedere alla loro pulizia.

12) Indennità di reperibilità

Qualora l'azienda per esigenze tecnico produttive richieda ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l'orario di lavoro ordinario e straordinario, ancorché preventivato, agli stessi spetta una maggiorazione del 10% sulla paga oraria complessiva per le ore di lavoro effettuate in regime di reperibilità.

La reperibilità obbliga l'operaio prontamente disponibile a garantire l'intervento entro 60 minuti dalla chiamata.

13) Contratto unico di Cantiere

L'istituzione di un unico contratto di cantiere, pur non rientrando tra le materie demandate alla contrattazione territoriale, ha riflessi importanti sull'applicazione del ccnl dell'edilizia. Il tema è già stato oggetto di diverse azioni delle parti sociali nazionali presso le apposite sedi istituzionali pertanto le parti convengono sull'opportunità di attendere il rinnovo del CCNL, ove tale istituto sarà specificatamente trattato.

14) Premio di produttività

Al fine di incentivare la continuità alla presenza e garantire un maggiore livello di produttività ed efficienza le Parti convengono di istituire, a decorrere dal mese di Maggio un premio nella misura di

- 0,50 euro al giorno per i primi 90 giorni di presenza consecutivi;
- 0,75 euro al giorno a decorrere dal 91° fino al 180° giorno di presenza consecutiva;
- 1,25 euro al giorno a decorrere dal 181° e fino al 365° giorno di presenza consecutiva.

Il calcolo è da considerarsi su base annua e comunque dal momento dell'assunzione e si azzera al 30 Aprile dell'anno successivo o ogni qualvolta si verifichi un'assenza.

Il premio sarà retribuito a consuntivo per ciascun periodo di riferimento con la busta paga del mese successivo a quello di osservazione.

Ai fini del presente istituto non sono considerate assenze quelle effettuate per motivi di sciopero, permessi sindacali, Permessi L.104, ferie, permessi retribuiti.

L'intervento degli ammortizzatori sociali viene considerato periodo neutro e pertanto sospende il periodo di osservazione per tutta la sua durata.

Le parti hanno inteso definire gli importi del premio in senso omnicomprensivo, ciò in quanto in sede di qualificazione si è tenuto conto di ogni incidenza; pertanto detto premio non avrà alcun riflesso su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti o non diretti (at titolo esemplificativo: tredicesima mensilità, maggiorazioni per lavori in turno e/o straordinario, ferie, etc), inoltre, sulla base di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2210 c.c., le parti convengono che le somme riconosciute a titolo del predetto premio sono escluse dalla base di calcolo del tfr (trattamento di fine rapporto) e dei versamenti in Cassa Edile.

15) Disposizioni finali

Per quanto non modificato dal presente accordo restano in vigore le norme dei Contratti Integrativi Provinciali precedenti.

Le Parti procederanno al deposito del presente Accordo di rinnovo entro 30 giorni presso la DTL di Siracusa

Letto, confermato e sottoscritto.

